

COPIA



PROVINCIA DI TARANTO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

SETTORE: ECOLOGIA ED AMBIENTE
AREE PROTETTE-VIGILANZA AMBIENTALE

N. 178 DEL 16 NOV. 2005

OGGETTO: ILVA S.p.A. (TA) - Approvazione del Piano di adeguamento ai sensi dell'art. 17 comma 4 del D. Lgs. 36/03 di una discarica di rifiuti non pericolosi (ex 2^a Cat. tipo "B") e presa d'atto esecuzione dei lavori del III lotto, ubicata in agro di Statte (TA) in area cava "Mater Gratiae".

IL DIRIGENTE DEL SETTORE ECOLOGIA ED AMBIENTE,
AREE PROTETTE, VIGILANZA AMBIENTALE

Premesso che:

- con delibera di Giunta Provinciale n. 620 del 04/06/1998 veniva approvato il progetto presentato dalla Soc. ILVA S.p.A. con sede in Taranto alla S.S. Appia Km 648 per la realizzazione di una discarica di 2^a Cat. Tipo B Speciale (volume utile 1.200.000 mc) in agro di Statte - Loc. Mater Gratiae (TA) a condizione che fossero rispettate le prescrizioni ivi riportate;
- con successiva delibera di G.P. n. 1333 del 10/11/1998 veniva autorizzata l'integrazione delle tipologie di rifiuti, smaltibili nella discarica di che trattasi, con i rifiuti "Speciali non pericolosi", identificati dai relativi codici CER ivi indicati, prodotti nello stabilimento ILVA S.p.A. di Taranto e negli stabilimenti delle Aziende Partecipate presenti nel territorio della Provincia di Taranto;
- con provvedimento di G.P. n. 1386 del 26/11/1998 veniva integrata la succitata delibera di G.P. n. 620/98 con le prescrizioni espresse dal Comitato Tecnico di questa Provincia, ex L.R. n. 30/86, nella riunione del 24/12/1997, verbale n. 99/C, omesse per mero errore di battitura nella precitata delibera n. 620/98;
- con decreto n. 101 del 27.09.2001 il Commissario Delegato per l'emergenza ambientale nella Regione Puglia autorizzava, ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del D. Lgs. n. 22/97 e s.m.i., l'ILVA S.p.A. - Stabilimento di Taranto - all'esercizio del primo lotto, per una volumetria di 300.000 mc, della discarica controllata di 2^a Cat. Tipo B Speciale, ubicata in area cava Mater Gratiae, fino all'esaurimento delle volumetrie del primo lotto e comunque per la durata di 5 (cinque) anni a decorrere dalla notifica del medesimo provvedimento a condizione che fossero rispettate le prescrizioni di cui ai provvedimenti di G.P. di Taranto n. 620, 1333 e 1386 del 1998 nonché quelle indicate nello stesso decreto;
- in data 01/10/03 ns. prot. n. 39061, la Società ILVA S.p.A. presentava a questa Amministrazione ai sensi dell'art. 17 comma 3) del D. Lgs. n. 36/03 il Piano di adeguamento della discarica di che trattasi;
- con determina dirigenziale n. 51 del 17/03/2004 in riferimento a quanto previsto al punto 3) del Decreto del Commissario Delegato per l'emergenza ambientale in Puglia n. 101 del 27.09.2001, con il quale veniva autorizzato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del D. Lgs. n. 22/97 e s.m.i., "l'esercizio dei lotti successivi, fino al completamento delle volumetrie approvate con i provvedimenti della G.P. di Taranto n. 620, 1333 e 1386 del 1998", si è preso atto, in conformità al parere reso dal Comitato Tecnico nella seduta dell'8/3/04, della regolare esecuzione dei lavori del 2^o lotto della discarica ex 2^a Cat. Tipo "B Speciale", in area Cava Mater Gratiae (TA), di proprietà dell'ILVA S.p.A. prescrivendo, comunque, che andavano rispettate le prescrizioni ivi riportate;
- con nota prot. SAE/5 dell'11.01.2005, assunta al protocollo di questo Ente il successivo 17/01/2005, la Soc. ILVA S.p.A., così come prescritto dal punto c) del decreto del Commissario Delegato n. 101/01, comunicava che a far data dal 01/01/2005 l'incarico di Direttore Tecnico della discarica in parola è stato assunto dal dott. Camillo CASTRONOVO, nato a Taranto il 01.01.1954;
- con nota prot. SAE/95 del 18.08.2005, assunta al protocollo di questo Ente il successivo 23/8/2005 al n. 47554, l'ILVA S.p.A. con sede legale in Milano, Viale Certosa n. 249 e, al fine della presente richiesta, con domicilio speciale presso il proprio Stabilimento di Taranto alla Via Appia Km. 648, in persona dei suoi procuratori pro-tempore, chiedeva a questa Amministrazione, ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs. n. 22/97 e s.m.i., il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio del III lotto della discarica di rifiuti speciali non pericolosi e speciali pericolosi (ex 2^a categoria di tipo "B Speciale") ubicata in area Cava Mater Gratiae (TA), per lo smaltimento dei rifiuti speciali, pericolosi e non, prodotti nello stabilimento ILVA S.p.A. di Taranto e negli stabilimenti delle Aziende Partecipate presenti nel territorio della provincia di Taranto;
- con la predetta nota la società istante ha trasmesso i certificati attestanti la regolare esecuzione dei lavori, conformemente al progetto approvato, così come prescritto al punto 3) del decreto del Commissario Delegato n. 101/2001;

- La pratica veniva sottoposta all'esame del Comitato Tecnico di questa Provincia, ex L.R. n. 30/86, nella seduta del 12/10/05, giusta verbale n. 142/bis. In particolare ed in merito al Piano di Adeguamento il C.T. ha espresso a maggioranza il seguente parere: "... premesso che il progetto di realizzazione della discarica in oggetto è stato approvato con Delibera di G.P. n. 620 del 04.06.1998 e che l'autorizzazione all'esercizio è stata rilasciata dal Commissario delegato per l'emergenza ambientale in Puglia con Decreto n. 101 del 27.09.2001, ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del D. Lgs. n. 22/97, vista l'integrazione inviata con nota del 31.08.2004, prot. n. 55472, esprime parere favorevole al Piano di Adeguamento. Sono fatti salvi gli esiti dell'attività di caratterizzazione, ex D.M. 471/99 ai fini di eventuali attività di messa in sicurezza e/o di bonifica". In merito al rilascio autorizzazione esercizio del terzo lotto: "Il Comitato Tecnico visto il Decreto del Commissario Delegato per l'emergenza ambientale in Puglia n. 101 del 27/09/2001; visto il terzo e penultimo comma del Decreto suddetto, visto l'art. 1 punto 3 del medesimo Decreto, vista la documentazione inviata con nota del 18/08/05, ed acquisita al protocollo n. 47554 del 23.08.2005 ed in particolare quanto ai punti 3) Elenco con codici CER aggiornati dei rifiuti per i quali si richiede l'autorizzazione allo smaltimento nella discarica di cui all'oggetto; 4) certificazione di regolare esecuzione dei lavori da parte del Direttore dei lavori per il III lotto; 5) certificazione rilasciata dal responsabile della Qualità relativa alla realizzazione per il III e il IV lotto degli argini in scorie di acciaieria compatte; 6) certificazione rilasciata dal Responsabile della Qualità relativa alla realizzazione del III lotto sull'impermeabilizzazione con limo argilloso compatto del fondo e delle pareti; 7) Certificazione rilasciata dal Responsabile della Qualità relativa alla realizzazione del III lotto sull'impermeabilizzazione con geomembrana in HDPE e Geocomposito Bentonitico; 8) Certificazione rilasciata dal Responsabile della qualità relativa alla realizzazione del III lotto sul geotessile a protezione del telo in HDPE e al sistema di convogliamento del percolato; 9) report fotografico dei lavori eseguiti nella realizzazione del III lotto. Tutto ciò visto, il Comitato Tecnico esprime parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio del III lotto della discarica ex 2^ Cat. di tipo "B Speciale" in area Cava Mater Gratiae, alle seguenti condizioni: che tutte le certificazioni sopra richiamate dal punto 3 al 9 vengano firmate e timbrate dal Direttore dei Lavori; che vengano smaltiti esclusivamente i rifiuti di cui ai codici CER già autorizzati. Sono fatte salve le condizioni per il rispetto di tutte le prescrizioni di cui al parere V.I.A., alla delibera di approvazione progetto, al Decreto del Commissario Delegato per Emergenza Ambientale in Puglia e al parere del Piano di Adeguamento".

Acclarati

- l'obbligo della Amministrazione Provinciale di pronunciarsi sulla domanda presentata dalla società ILVA S.p.a. ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 17 comma 4 del D. Lgs. 36/03 e dell'art. 28 del D.Lgs. n. 22/1997, nonché nel rispetto delle procedure previste dalla L. n. 241/90 e ss.mm.ii.;
- la competenza ad adottare il provvedimento di che trattasi in capo al dirigente, così come affermato dalla giurisprudenza amministrativa del Consiglio di Stato (Cons. Stato, V, 08/08/2003, n. 4596) richiamata da ultimo incidentalmente dal TAR Puglia-Sez. di Lecce (v. sentenza n. 4489/05);

Valutato che

- Sino ad oggi non sono intervenute disposizioni regionali applicative e/o disposizioni interpretative dell'art. 14 del D.Lgs. n. 36/2003 da parte delle competenti autorità, in grado di fissare uniformemente ed univocamente i parametri cui attenersi e riferirsi nella determinazione delle garanzie finanziarie da prestarsi ai sensi dell'art. 14 del D.lgs. n. 36/2003.

- Alla luce della verifica istruttoria effettuata in merito alla individuazione dei parametri di riferimento cui commisurare le garanzie finanziarie da prestarsi ai sensi dell'art. 14, comma 1 e comma 2, del D.Lgs. n. 36/2003, ed esaminando e confrontando l'orientamento e le determinazioni assunte dalle Autorità competenti in materia di rifiuti in tutte le altre Regioni, si è assunto come parametro di riferimento, in quanto unica amministrazione che si è dotata nella Regione Puglia di criteri cui commisurare le predette garanzie finanziarie, la deliberazione della Giunta Provinciale di Lecce n. 232 del 17.6.2005.
- Nelle more di specifica disciplina dell'Ente delegante, Regione Puglia, nel caso di specie e trattandosi di discarica di rifiuti speciali non pericolosi (ex II cat. Tipo B) con annesso impianto di trattamento, si ritengono congrui, al fine della determinazione dell'ammontare delle garanzie finanziarie da prestare per l'esercizio delle attività di smaltimento e recupero dei rifiuti previste dall'art. 14 del D.Lgs. n. 22/97, i seguenti criteri, valori e parametri di riferimento.

Discarica di rifiuti non pericolosi

L'ammontare delle garanzie finanziarie da prestarsi per gli obblighi derivanti dall'attivazione e la gestione operativa della discarica di che trattasi, comprese le operazioni di chiusura e di sistemazione e recupero dell'area occupata dall'impianto chiuso, viene così fissato:

- € 18,00 al mq moltiplicati per la superficie effettiva finale di ricopertura;
- € 7,00 al mc moltiplicati per la capacità totale di riempimento autorizzata.

L'ammontare delle garanzie finanziarie da prestarsi per il periodo di gestione post operativa per una durata di 30 anni, viene così fissato:

- € 18,00 al mq moltiplicata per la superficie effettiva finale di ricopertura;
- € 3,00 al mc moltiplicati per la capacità totale di riempimento autorizzata.

La garanzia finanziaria da prestare da parte della soc. ILVA SpA, relativamente all'impianto della discarica sita a Statte in area cava "Mater Gratiae" è fissata, pertanto, nella seguente misura:

Gestione Operativa

€ 18,00 x 120.000 mq + € 7,00 x 1.200.000 mc = € 10.560.000,00

Gestione post operativa

€ 18,00 x 120.000 mq + € 3,00 x 1.200.000 mc = € 5.760.000,00

Ritenuto che

- con decreto del Commissario Delegato per l'emergenza ambientale in Puglia n. 101 del 27/9/01 si autorizza al punto 2), ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del D. Lgs. n. 22/97 e s.m.i., fino all'esaurimento delle volumetrie del primo lotto e comunque per la durata anni cinque, a decorrere dalla notifica del medesimo provvedimento, l'esercizio del primo lotto, per una volumetria di 300.000 mc, della discarica controllata di 2^a Cat. Tipo B Speciale, ubicata in area cava Mater Gratiae dell'ILVA S.p.A. - Stabilimento di Taranto con le prescrizioni di cui ai provvedimenti di G.P. di Taranto n. 620, 1333 e 1386 del 1998 nonché quelle indicate nello stesso decreto;
- altresì, che al punto 3) del medesimo decreto si autorizza l'esercizio dei lotti successivi, fino al completamento delle volumetrie approvate con i provvedimenti della G.P. di Taranto n. 620, 1333 e 1386 del 1998, subordinando lo stesso alla presentazione dei certificati di regolare esecuzione dei lavori in conformità al progetto approvato";
- Al termine dell'esecuzione dei lavori di adeguamento la ditta è comunque tenuta ad effettuare idoneo collaudo attestante la conformità delle opere realizzate sia al Piano di Adeguamento in

questione sia alle eventuali ulteriori norme integrative e/o sostitutive vigenti che possono essere emanate in tal senso;

- occorre procedere al rilascio del provvedimento per la prosecuzione dell'esercizio della discarica di che trattasi, ai sensi dell'art. 17, comma 4 del D.Lgs. n. 36/2003 e che come tale non costituisce modifica sostanziale ai sensi dell'art. 27, comma 8, del D. Lgs. n. 22/97 e, nei limiti dell'effettivo esercizio che dovrà comunque essere subordinato a quanto disciplinato dal D. Lgs. 59/05, secondo quanto precisato dall'art. 17 comma 2;
- Visto il D. Lgs. n. 22/97 e s.m.i.;
- Vista la Legge n. 443/2001;
- Visto il D. Lgs. n. 36 del 13/01/2003 di attuazione della Direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti, pubblicato sulla G.U. n. 59 del 12/3/2003;
- Visto il Decreto 03.08.2005 "Criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica";
- Viste la L.R. n. 30/86 e 17/00;
- Vista la Direttiva n. 102 del 9/4/2002 del Ministero dell' Ambiente;
- Visto il Documento della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome concernente indirizzi regionali per l'applicazione del D. Lgs. n. 36/2003
- Visto l'art. 18 del Regolamento Provinciale per la disciplina del rilascio delle autorizzazioni e dei controlli in materia ambientale, approvato con deliberazione del Commissario Prefettizio n. 61 dell'8.6.99;
- Visto il parere favorevole reso dal Comitato Tecnico nella seduta del 12/10/2005, giusta verbale n. 142/bis;

D E T E R M I N A

1. di prendere atto, in riferimento a quanto previsto al punto 3) del Decreto del Commissario Delegato per l'emergenza ambientale in Puglia n. 101 del 27.09.2001, con il quale si autorizza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del D. Lgs. n. 22/97 e s.m.i., "l'esercizio dei lotti successivi, fino al completamento delle volumetrie approvate con i provvedimenti della G.P. di Taranto n. 620, 1333 e 1386 del 1998", nonché in conformità al parere reso dal Comitato Tecnico nella seduta del 12/10/05, della regolare esecuzione dei lavori del III lotto della discarica ex 2^ Cat. tipo "B Speciale", in area Cava Mater Gratiae in agro di Statte (TA), di proprietà dell'ILVA S.p.A. con sede legale in Milano alla Viale Certosa n. 249 e con domicilio speciale presso il proprio Stabilimento di Taranto alla Via Appia Km.648, in persona del legale rappresentante pro-tempore Sig. Emilio RIVA. Per l'attività di che trattasi, riguardante lo smaltimento dei rifiuti speciali di cui all'Allegato "A" (parte integrante e sostanziale del presente provvedimento), prodotti nello stabilimento ILVA S.p.A. di Taranto e negli stabilimenti delle Aziende Partecipate presenti nel territorio della provincia di Taranto, vanno comunque rispettate le prescrizioni di cui ai provvedimenti di G.P. di Taranto n. 620, 1333 e 1386 del 1998, quelle riportate nel decreto del Commissario Delegato per l'emergenza ambientale in Puglia n. 101/2001 nonché quelle formulate dal Comitato Tecnico nella seduta del 12/10/05, giusta verbale n.142/bis, in narrativa indicate e che qui s'intendono integralmente riportate e trascritte, oltre a quelle della normativa vigente in materia ambientale: in particolare, fatto salvo quanto espressamente previsto dall'art. 17 commi 1 e 2 del D. L.vo n. 36/03. L'effettivo esercizio è comunque subordinato agli effetti stabiliti dagli artt. 6 e 7 del predetto decreto L.vo n. 36/03 nonché da quanto stabilito dal Decreto del Ministro dell' Ambiente e della tutela del Territorio del 03.08.2005 ;

2. di approvare, ai sensi dell'art. 17, comma 4, del D. Lgs. n. 36/03 e che come tale non costituisce modifica sostanziale ai sensi dell'art. 27, comma 8, del D. Lgs. n. 22/97 il piano di adeguamento costituito dai piani di adeguamento tecnico-costruttivo, di gestione in fase operativa, di ripristino ambientale, di gestione in fase post-operativa, di sorveglianza e controllo, nonché il piano finanziario della discarica ubicata in area Cava Mater Gratiae in agro di Statte (TA), già di II categoria tipo B, di proprietà dell'ILVA S.p.A. con sede legale in Milano, Viale Certosa n. 249 e, al fine della presente richiesta, con domicilio speciale presso il proprio Stabilimento di Taranto alla Via Appia Km. 648, , in persona dei suoi procuratori pro-tempore, a condizione che siano rispettate tutte le prescrizioni riportate in tutti i pareri rilasciati di cui in premessa e che qui s'intendono integralmente riportate e trascritte, fermo restando che il termine ultimo per l'esecuzione dei lavori di adeguamento dovrà essere il 30 aprile 2009;
3. di classificare quindi, in base a quanto approvato al punto 1) la discarica di che trattasi come discarica per "rifiuti non pericolosi" secondo quanto previsto dall'art. 4 del D. Lgs. n. 36/03. Tutti gli altri rifiuti incompatibili con tale classificazione non potranno essere smaltiti in discarica.
4. di dare atto che l'elenco dei rifiuti, che possono essere smaltiti nella discarica di che trattasi, è riportato nell'Allegato "A" parte integrante e sostanziale del presente atto secondo i criteri di ammissibilità previsti dal DM 03.08.2005. In tal senso viene comunque fatto salvo quanto espressamente stabilito dall'art. 17, comma 1, del D. Lgs. n. 36/03, così come modificato dall'art. 11 del D.L. n. 115/2005, convertito in legge n. 168/2005 e comunque non oltre il 31.12.2005. Sono comunque esclusi tutti i rifiuti identificati dal Capitolo 20.00.00 del D. Lgs. 22/97, così come modificato dalla Direttiva 9 aprile 2002 n. 102, derivanti dal ciclo urbano inclusi quelli provenienti dalla raccolta differenziata stante le attribuzioni in capo al Commissario Delegato per l'Emergenza Ambientale in Puglia;
5. di precisare che, in relazione all'attività annessa e connessa allo smaltimento dei rifiuti, codesta società deve comunque rispettare quanto previsto dall'art. 30 del D. Lgs. 22/97;
6. di stabilire che la ILVA S.p.A. deve rispettare quanto previsto dall'art. 19 del "Regolamento Provinciale per la Disciplina del rilascio delle autorizzazioni e dei controlli in materia ambientale", approvato con deliberazione del Commissario Prefettizio n. 61 dell'8.6.99;
7. di stabilire che la medesima Società deve, comunque, garantire il pieno rispetto delle norme vigenti in materia ambientale e igienico sanitario di tutela delle acque, sicurezza del lavoro, prevenzione agli incendi e, quindi, tutto quanto necessario per rendere agibile l'impianto;
8. di stabilire che l'attività di controllo e vigilanza è demandata all' A.R.P.A. Dipartimento Provinciale di Taranto, con cadenza almeno trimestrale, e con oneri a carico dell'azienda. Inoltre saranno effettuati gli ulteriori controlli anche da parte del Settore Ecologia ed Ambiente di questo Ente, dal Servizio Igiene e Sanità Pubblica ed al Dipartimento di Prevenzione SPESAL - ASL TA/1 ed a tutti gli Organi istituzionalmente preposti alla vigilanza e al controllo;
9. di stabilire che sono fatti salvi gli obblighi derivanti dall'applicazione del D Lgs. 59/2005 in merito alla Autorizzazione Integrata Ambientale

10. di stabilire, altresì, che la Società in parola è obbligata, ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. n. 36/2003, a prestare le garanzie finanziarie per la gestione operativa pari ad € 10.560.000,00 e per la gestione post-operativa pari ad € 5.760.000,00 della discarica in esercizio in agro di Statte in località area cava "Mater Gratiae", secondo quanto in premessa valutato. Si fanno salve eventuali emanazioni di norme regionali e/o statali applicative e/o di disposizioni interpretative in merito alle suddette garanzie finanziarie. Le garanzie finanziarie, così come sopra stabilite, dovranno essere prestate dalla Soc. ILVA S.p.A, pena la decadenza dell'autorizzazione stessa, entro e non oltre il termine di 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento.
- Si precisa, inoltre, che la Soc. ILVA S.p.A, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, sarà tenuta ad adeguarsi tempestivamente a qualsivoglia norma e/o disposizione, regolamentare applicativa e/o interpretativa che sarà adottata dalla autorità competenti e concernenti le suddette garanzie finanziarie, pena espressa decadenza della autorizzazione;
11. di stabilire che la garanzia relativa al periodo di post-chiusura di 30 anni, può essere prestata secondo piani quinquennali rinnovabili, sino alla copertura dei 30 anni.
- L'ammontare delle garanzie finanziarie per il periodo di post-chiusura potrà essere proporzionalmente ridotto sulla base di stati di avanzamento, comprovanti la riduzione della produzione di percolato e/o di biogas, presentati da parte del titolare dell'autorizzazione all'esercizio della discarica o dal responsabile della gestione, e attestati dal competente ufficio provinciale.
12. di stabilire che l'efficacia della approvazione del piano di adeguamento è subordinato alla presentazione ed all'accettazione delle garanzie finanziarie.
13. di stabilire che le garanzie finanziarie devono essere prestate in uno dei modi previsti dall'art. 1 della L. n. 348/82, ed in particolare:
- da reale e valida cauzione, ai sensi dell'art. 54 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con R.D. n. 827/24 e successive modificazioni e integrazioni;
 - da fidejussione bancaria rilasciata da aziende di credito, di cui all'art. 5 del R.D.L. n. 375/36, e successive modifiche e integrazioni;
 - da polizza assicurativa rilasciata da imprese di assicurazione debitamente autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni ed operante nel territorio della Repubblica in regime di libertà di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi;
14. di stabilire che viene fatto salvo quanto previsto dal comma 3, dell'art. 10 del D.Lgs. n. 36/2003, riguardo alle prestazioni finanziarie che dovranno essere aggiornate entro il 31.12.2005 dalla soc. ILVA S.p.A., titolare della discarica sita in Statte alla località area cava "Mater Gratiae", già in esercizio alla data di adozione del presente provvedimento. In ogni caso l'efficacia dell'approvazione del piano di adeguamento è sospesa fino al momento della comunicazione, da parte della Provincia di avvenuta accettazione delle garanzie prestate, che deve avvenire entro il termine di 30 giorni dalla presentazione delle stesse. Nel caso in cui le garanzie non vengano prestate entro i suddetti termini, è facoltà della Provincia di Taranto prevedere la diffida e successivamente la revoca dell'autorizzazione. L'autorizzazione all'esercizio delle discariche è rilasciata solo dopo l'accettazione da parte della beneficiaria Provincia delle garanzie finanziarie (art. 10, comma 3, D. Lgs. n. 36/2003);
15. di stabilire che l'ammontare delle garanzie finanziarie ed i relativi parametri e valori di riferimento devono essere sottoposti alla rivalutazione monetaria automatica annuale da parte

della compagnia di assicurazione o dell'azienda di credito sulla base dell'indice ISTAT di adeguamento al costo della vita.

16. di stabilire che la durata delle garanzie finanziarie, relativamente all'attività di gestione degli impianti, deve essere pari alla durata delle attività di gestione operativa e post-operativa maggiorata di un anno. Decorso tale periodo le garanzie possono essere escusse per ulteriori dodici mesi.
17. di stabilire che la durata delle garanzie finanziarie riguardante il periodo di post-chiusura degli impianti di discarica deve essere pari a trent'anni. La garanzia relativa al periodo di post-chiusura di trent'anni può essere prestata secondo piani quinquennali rinnovabili, sino alla copertura dei 30 anni.
L'ammontare delle garanzie finanziarie per il periodo di post-chiusura potrà essere proporzionalmente ridotto sulla base di stati di avanzamento, comprovanti la riduzione della produzione di percolato e/o di biogas, presentati da parte del titolare dell'autorizzazione all'esercizio della discarica o del responsabile della gestione, e attestati dalla Provincia di Taranto.
18. di stabilire che le garanzie finanziarie in questione possono essere rimosse dalla beneficiaria Provincia di Taranto in presenza di atto o fatto derivante da violazione degli obblighi discendenti o attribuiti al soggetto autorizzato da leggi, regolamenti e prescrizioni autorizzative, da eventuali convenzioni e da ulteriori provvedimenti adottati da enti o organi pubblici anche di controllo ivi compresa la sospensione dell'attività, qualora sia necessario provvedere allo smaltimento dei rifiuti, al ripristino ambientale e all'eventuale sistemazione finale dell'area occupata dall'impianto chiuso. Le garanzie finanziarie relative alla fase di post-chiusura della discarica potranno essere escusse con la medesima procedura nel periodo di trent'anni dalla chiusura dell'impianto.
19. di stabilire che il pagamento dell'importo garantito sarà eseguito dal fidejussore entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento che dispone, motivandola, la escussione della garanzia e la misura della stessa, fermo restando che, ai sensi dell'art. 1944 del codice civile, l'agenzia di credito/società di assicurazione non godrà del beneficio della preventiva escussione della ditta autorizzata.
20. di stabilire che gli importi delle garanzie finanziarie sono ridotti del 20% nel caso in cui la Soc. ILVA SpA dimostri di avere ottenuto la certificazione ISO 14000 da organismo accreditato ai sensi della normativa vigente, e sono ridotti del 40% per i soggetti in possesso della registrazione EMAS di cui al regolamento CE n. 1836/93.
21. di stabilire che la gestione operativa della discarica sia affidata a persone fisiche tecnicamente competenti; in particolare il personale addetto e responsabile deve avere una adeguata formazione professionale e tecnica. E in tal senso deve essere comunicato, prima dell'effettivo esercizio a questo Settore i nominativi delle persone di cui sopra ai fini dell'accettazione;
22. di demandare all'A.R.P.A. Puglia - Dipartimento Provinciale di Taranto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della L.R. n. 6/99, l'attività di controllo per tutta la materia ambientale con cadenza almeno trimestrale ed oneri a carico della società in parola; ulteriori controlli verranno effettuati da parte del Servizio Igiene e Sanità Pubblica - ASL TA/1 U.O. di Taranto, del Servizio di Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro - ASL TA/1 nonché del Servizio Ecologia ed Ambiente di questo Ente e da tutti gli Organi istituzionalmente preposti alla vigilanza e al controllo;

23. di precisare che resta ferma ogni e qualsivoglia responsabilità civile e penale in tema di eventuali danni ambientali a carico del Legale Rappresentante della Società in parola,
24. di precisare, altresì, che la Società istante è tenuta a comunicare tempestivamente a questa Provincia ogni variazione relativa sia ai requisiti oggettivi e soggettivi attualmente posseduti sia alla titolarità dell'impianto di che trattasi;
25. di trasmettere copia del presente provvedimento:
 - al COMMISSARIO DELEGATO PER L'EMERGENZA RIFIUTI - Presidente Regione Puglia;
 - alla REGIONE PUGLIA - Assessorato Ambiente - Ufficio smaltimento Rifiuti;
 - alla PREFETTURA di Taranto;
 - al Commissario Prefettizio del COMUNE DI STATTE;
 - al Direttore Generale ASL TA/1;
 - al Dipartimento di Prevenzione S.I.S.P. ASL TA/1;
 - al Dipartimento di Prevenzione S.P.E.S.A.L ASL TA/1;
 - al A.R.P.A. Puglia - Dipartimento Prov.le di Taranto (TA);
 - all'A.R.P.A. Puglia (BA);
 - al Comando di Polizia Municipale di Statte;
 - al Comando Carabinieri Tutela Ambientale di Bari;
 - alla Guardia di Finanza - Sez. Operativa Navale Nucleo Polizia Ambientale (TA);
 - Corpo Forestale dello Stato di Taranto;
 - Sez. Reg.le Puglia Albo delle Imprese di Gestione Rifiuti (BA);
26. di notificare il presente provvedimento all' ILVA S.p.A. con sede legale in Milano alla Viale Certosa n. 249 e con domicilio speciale presso il proprio Stabilimento di Taranto alla Via Appia Km.648, e per essa al legale rappresentante pro-tempore Sig. Emilio RIVA;
27. di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
F.to (Ing. Urb. Antonio RUGGIERI)

Il presente atto non richiede il Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi del comma 4, Art. 151 del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267, in quanto non comporta impegno di spesa.

Il sottoscritto Dirigente del Servizio Segreteria Generale, su analogha relazione dell'incaricato attesta che, copia conforme all'originale del presente atto è stata pubblicata all'Albo Pretorio della Provincia dal 20 OTT 2005 n° 2566 e vi resterà per quindici giorni consecutivi.

L'Incaricato
Isabella Leone



**F.to Il Dirigente del Servizio
Segreteria Generale**

(Angelo RUSCIANO)

ILVA S.p.A. - Statte (TA)

Piano di adeguamento ai sensi dell'art. 17 comma 4 del D. Lgs. 36/03 di una discarica di rifiuti non pericolosi (ex 2^a Cat. tipo "B") e presa d'atto esecuzione dei lavori del III lotto, ubicata in agro di Statte (TA) in area cava "Mater Gratiae".

Elenco Codici CER.

Si precisa che, fino al 31.12.2005 in osservanza a quanto stabilito dall'art. 17, comma 1, del D. Lgs. 36/03 così come modificato dall'art. 11 del D. L. n. 115/2005 convertito in Legge n. 168/2005, i rifiuti che dovranno essere smaltiti nella discarica, a prescindere dalla loro classificazione CER, non possono contenere sostanze appartenenti ai gruppi da 9 a 20 e 24, 25, 27 e 28, in Allegato al DPR 915/82, in concentrazioni superiori a valori corrispondenti ad 1/100 delle rispettive C.L. (concentrazioni limite), determinate ai sensi del par. 1.2 punto 1) della Delibera del Comitato Interministeriale del 27.07.1984, non possono contenere sostanze che sottoposte alle prove di cessione di cui al pgf. 6.2 della Delibera del Comitato Interministeriale del 27.07.1984 e successive modifiche ed integrazioni diano un eluato, relativamente ai metalli compresi nell'Allegato al DPR n. 915/82, superiore a 10 volte i limiti di accettabilità previsti dalla Tabella 3 dell'Allegato 5 del D.Lgs n. 152 dell'11.05.1999 per scarichi in acque superficiali e non possono contenere polveri o fibre libere di amianto in concentrazioni superiori a 10.000 mg/kg; i rifiuti che risponderanno alle specifiche innanzi riportate dovranno quindi essere identificati tra quelli previsti dal presente elenco dei codici CER e dovranno essere pertanto compatibili con le caratteristiche sopra menzionate a prescindere dalla loro classificazione CER.

Si precisa che, fatto salvo quanto disposto dall'art. 17, comma 1 del D. Lgs. 36/03, ai sensi dell'art. 7 comma 3 del Decreto legislativo medesimo, possono essere ammessi i seguenti rifiuti:

- rifiuti non pericolosi di qualsiasi altra origine che soddisfano i criteri di ammissione dei rifiuti previsti dalla normativa vigente;
- rifiuti pericolosi stabili e non reattivi che soddisfano i criteri di ammissione previsti dal DM 03.08.2005.

Pertanto nel sottostante elenco, qualora vengano riportati rifiuti non compatibili con quanto innanzi indicato, gli stessi si intendono automaticamente esclusi.

Si precisa quindi che ai sensi di quanto innanzi stabilito i rifiuti individuati dal presente elenco ancorché individuati e riportati rappresentano un elenco di riferimento. Gli stessi quindi per poter essere smaltiti dovranno rispettare quanto stabilito dal DM 03.08.2005 ed in particolare:

- a) I rifiuti non pericolosi devono avere una concentrazione di sostanza secca non inferiore al 25% e che, sottoposti a test di cessione di cui all'Allegato 3, presentano un eluato conforme alle concentrazioni fissate in Tabella 5

Si precisa altresì che, ai sensi di quanto disposto all'art. 6, comma 3 del DM 03.08.2005 possono essere smaltiti rifiuti pericolosi stabili non reattivi che:

- a) Sottoposti a test di cessione di cui all'allegato 3 presentano un eluato conforme alle concentrazioni fissate in Tabella 5;
- b) hanno una concentrazione in carbonio organico totale (TOC) non superiore al 5% con riferimento alle sostanze organiche chimicamente attive, in grado di interferire con l'ambiente, con esclusione, quindi, di resine e polimeri od altri composti non biodegradabili;
- c) hanno il pH non inferiore a 6 e la concentrazione di sostanza secca non inferiore al 25%;

Tali rifiuti non devono essere smaltiti in aree destinate ai rifiuti non pericolosi biodegradabili.



Si precisa, ancora, che, ai sensi di quanto disposto all'art. 6, comma 3 del DM 03.08.2005 in discarica per rifiuti non pericolosi, e' vietato il conferimento di rifiuti che:

- a) contengono PCB come definiti dal decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 209, in concentrazione superiore a 10 mg/kg;
- b) contengono diossine o furani calcolati secondo i fattori di equivalenza di cui alla tabella 4 in concentrazioni superiori a 0,002 mg/kg;
- c) contengono le sostanze cancerogene previste dalla tabella 1, allegato 1 al decreto del Ministro dell'ambiente 25 ottobre 1999, n. 471, in concentrazioni superiori a 1/10 delle rispettive concentrazioni limite riportate all'art. 2 della decisione della Commissione 2000/532/CE e successive modificazioni, con una sommatoria massima per tutti i diversi composti pari allo 0,1%.

Si precisa altresì che, ai sensi di quanto disposto all'art. 6, comma 3 del DM 03.08.2005 possono essere inoltre smaltiti in discarica per rifiuti non pericolosi i seguenti rifiuti:

- a) i rifiuti costituite da fibre minerali artificiali, indipendentemente dalla loro classificazione, come pericolosi o non pericolosi. Il deposito dei rifiuti contenenti fibre minerali artificiali deve avvenire direttamente all'interno della discarica in celle appositamente ed esclusivamente dedicate ed effettuato in modo tale da evitare la frantumazione dei materiali. Dette celle sono realizzate con gli stessi criteri adottati per le discariche dei rifiuti inerti. Le celle sono coltivate ricorrendo a sistemi che prevedano la realizzazione di settori o trincee. Sono spaziate in modo da consentire il passaggio degli automezzi senza causare la frantumazione dei rifiuti contenenti fibre minerali artificiali. Entro la giornata di conferimento, deve essere assicurata la ricopertura del rifiuto con materiale adeguato, avente consistenza plastica, in modo da adattarsi alla forma ed ai volumi dei materiali da ricoprire e da costituire un'adeguata protezione contro la dispersione di fibre. Nella definizione dell'uso dell'area dopo la chiusura devono essere prese misure adatte ad impedire contatto tra rifiuti e persone;
- b) i materiali non pericolosi a base di gesso. Tali rifiuti non devono essere depositati in aree destinate ai rifiuti non pericolosi biodegradabili;
- c) i materiali edili contenenti amianto legato in matrici cementizie o resinoidi in conformita' con l'art. 7, comma 3, lettera c) del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 senza essere sottoposti a prove. Le discariche che ricevono tali materiali devono rispettare i requisiti indicati all'allegato 2 del presente decreto. In questo caso le prescrizioni stabilite nell'allegato 1, punti 2.4.2 e 2.4.3 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 possono essere ridotte dall'autorita' territorialmente competente.

I rifiuti quindi che rispondono alle specifiche innanzi riportate devono essere identificati tra quelli previsti dal seguente elenco dei codici CER e devono essere pertanto compatibili con le caratteristiche sopra menzionate a prescindere dalla loro classificazione CER.



Nota bene: I rifiuti sotto riportati qualora non compatibili con quanto in premessa indicato, si intendono automaticamente esclusi

- 01 RIFIUTI DERIVANTI DA PROSPEZIONE, ESTRAZIONE DA MINIERA O CAVA, NONCHÉ DAL TRATTAMENTO FISICO O CHIMICO DI MINERALI**
- 01 04 rifiuti prodotti da trattamenti chimici e fisici di minerali non metalliferi
 01 04 (8 scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07
 01 04 (3) polveri e residui affini, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07
- 07 RIFIUTI DEI PROCESSI CHIMICI ORGANICI**
- 07 02 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso (PFFU) di plastiche, gomme sintetiche e fibre artificiali
 07 02 99 rifiuti non specificati altrimenti
 07 06 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di grassi, lubrificanti, saponi, detergenti, disinfettanti e cosmetici
 07 06 99 rifiuti non specificati altrimenti
- 08 RIFIUTI DELLA PRODUZIONE, FORMULAZIONE, FORNITURA ED USO DI RIVESTIMENTI (PITTURE, VERNICI E SMALTI VETRATI), ADESIVI, SIGILLANTI E INCHIOSTRI PER STAMPA**
- 08 01 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso e della rimozione di pitture e vernici
 08 01 12 pitture e vernici di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 08 01 11
 08 02 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di altri rivestimenti (inclusi materiali ceramici)
 08 02 01 polveri di scarto di rivestimenti
 08 04 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di adesivi e sigillanti (inclusi i prodotti impermeabilizzanti)
 08 04 99 rifiuti non specificati altrimenti
- 10 RIFIUTI PRODOTTI DA PROCESSI TERMICI**
- 10 01 rifiuti prodotti da centrali termiche ed altri impianti termici (tranne 19)
 10 01 19 rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, diversi da quelli di cui alle voci 10 01 05, 10 01 07 e 10 01 18
 10 01 22* fanghi acquosi da operazioni di pulizia caldaie, contenenti sostanze pericolose
 10 01 23 fanghi acquosi da operazioni di pulizia caldaie, diversi da quelli di cui alla voce 10 01 22
 10 02 rifiuti dell'industria del ferro e dell'acciaio
 10 02 02 scorie non trattate
 10 02 08 rifiuti prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 02 07
 10 02 10 scaglie di laminazione
 10 02 13* fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose
 10 02 14 fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 02 13
 10 02 15 altri fanghi e residui di filtrazione
 10 02 99 rifiuti non specificati altrimenti
 10 13 rifiuti della fabbricazione di cemento, calce e gesso e manufatti di tali materiali
 10 13 06 polveri e particolato (eccetto quelli delle voci 10 13 12 e 10 13 13)
 10 13 07 fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi
 10 13 13 rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 13 12
- 12 RIFIUTI PRODOTTI DALLA LAVORAZIONE E DAL TRATTAMENTO FISICO E MECCANICO SUPERFICIALE DI METALLI E PLASTICA**
- 12 01 rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e plastiche
 12 01 01 limatura e trucioli di materiali ferrosi
 12 01 13 rifiuti di saldatura
 12 01 17 materiale abrasivo di scarto, diverso da quello di cui alla voce 12 01 16
 12 01 18* fanghi metallici, (fanghi di rettificazione, affilatura e lappatura) contenenti olio
 12 01 99 rifiuti non specificati altrimenti
- 13 OLI ESAURITI E RESIDUI DI COMBUSTIBILI LIQUIDI (tranne oli commestibili ed oli di cui ai capitoli 05, 12 e 19)**
- 13 05 prodotti di separazione olio/acqua
 13 05 02* fanghi di prodotti di separazione olio/acqua
- 15 RIFIUTI DI IMBALLAGGIO, ASSORBENTI, STRACCI, MATERIALI FILTRANTI E INDUMENTI PROTETTIVI (NON SPECIFICATI ALTRIMENTI)**



Nota bene: I rifiuti sotto riportati qualora non compatibili con quanto in premessa indicato, si intendono automaticamente esclusi

- 15 01** **imballaggi (compresi i rifiuti urbani di imballaggio oggetto di raccolta differenziata)**
 15 01 01 imballaggi in carta e cartone
 15 01 02 imballaggi in plastica
 15 01 03 imballaggi in legno
 15 01 06 imballaggi in materiali misti
15 02 **assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi**
 15 02 02* assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose
 15 02 03 assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02
- 16** **RIFIUTI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI NELL'ELENCO**
16 01 **veicoli fuori uso appartenenti a diversi modi di trasporto (comprese le macchine mobili non stradali) e rifiuti prodotti dallo smantellamento di veicoli fuori uso e dalla manutenzione di veicoli (tranne 13, 14, 16 06 e 16 08)**
 16 01 03 pneumatici fuori uso
 16 02 scarti provenienti da apparecchiature elettriche ed elettroniche
 16 02 12* apparecchiature fuori uso, contenenti amianto in fibre libere
 16 07 rifiuti della pulizia di serbatoi per trasporto e stoccaggio e di fusti (tranne 05 e 13)
 16 07 08* rifiuti contenenti olio
 16 08 catalizzatori esauriti
 16 08 03 catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione o composti di metalli di transizione, non specificati altrimenti
 16 11 scarti di rivestimenti e materiali refrattari
 16 11 04 altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 03
 16 11 06 rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 05
- 17** **RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI)**
17 01 **cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche**
 17 01 03 mattonelle e ceramiche
17 02 **legno, vetro e plastica**
 17 02 01 legno
 17 02 02 vetro
 17 02 03 plastica
 17 02 04* vetro, plastica e legno contenenti sostanze pericolose o da esse contaminate
17 05 **terra (compreso il terreno proveniente da siti contaminati), rocce e fanghi di dragaggio**
 17 05 04 terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03
 17 05 08 pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 17 05 07
17 06 **materiali isolanti e materiali da costruzione contenenti amianto**
 17 06 01* materiali isolanti contenenti amianto
 17 06 04 materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 17 06 01 e 17 06 03
 17 06 05* materiali da costruzione contenenti amianto⁽ⁱ⁾
- ⁽ⁱ⁾ Per quanto riguarda il deposito dei rifiuti in discarica, la classificazione di tale rifiuto come "pericoloso" è posticipata fino all'adozione delle norme regolamentari di recepimento della direttiva 99/31/CE sulle discariche, e comunque non oltre il 16 luglio 2002
- 17 09** **altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione**
 17 09 04 rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03
- 19** **RIFIUTI PRODOTTI DA IMPIANTI DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI, IMPIANTI DI TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE FUORI SITO, NONCHÉ DALLA POTABILIZZAZIONE DELL'ACQUA E DALLA SUA PREPARAZIONE PER USO INDUSTRIALE**
19 08 **rifiuti prodotti dagli impianti per il trattamento delle acque reflue, non specificati altrimenti**
 19 08 02 rifiuti dell'eliminazione della sabbia
 19 08 14 fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 13
19 12 **rifiuti prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti (ad esempio selezione, triturazione, compattazione, riduzione in pellet) non specificati altrimenti**
 19 12 04 plastica e gomma
 19 12 07 legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06

